

CAMERA DEI DEPUTATI ^N 3598

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(MARTINAZZOLI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(ROMITA)

COL MINISTRO DEL TESORO
(GORIA)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(VISENTINI)

—

Indennità spettanti ai testimoni ed ai custodi

Presentato il 18 marzo 1986

ONOREVOLI DEPUTATI ! — Con il presente disegno di legge si intende riordinare e disciplinare in modo adeguato la materia concernente le indennità spettanti ai testimoni in relazione alle deposizioni rese innanzi all'autorità giudiziaria, nonché le indennità da attribuirsi ai custodi nel settore civile e penale per l'opera espletata

La materia è attualmente regolamentata da una serie di disposizioni in buona parte emanate in tempi remoti, presentanti non pochi aspetti anacronistici, specie con riferimento all'ammontare delle indennità che risulta ormai irrisorio ed in nessun modo ragguagliato all'effettivo impegno e sacrificio sopportato dagli interessati

In particolare, per quanto concerne le indennità dovute ai testimoni, la materia è regolata dal capo I del titolo I del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701 (tariffa in materia penale), dal regio decreto 3 marzo 1923, n. 1043 (determinazione delle competenze dovute ai testimoni, periti e ufficiali giudiziari), dagli articoli 1, 2 e 3 della legge 13 luglio 1965, n. 836 (di modifica e aggiornamento del citato regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043), e dalla legge 23 marzo 1956, n. 182 (norme relative a nuove attribuzioni dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, che, tra l'altro, dispongono che il dirigente la cancelleria o segreteria giudiziaria liquida le indennità spettanti ai testimoni)

In materia di custodi giudiziari sono invece in vigore, per il settore penale, il capo VI del titolo I del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, e l'articolo 5 della legge 13 luglio 1965, n. 836 (che si è limitato ad aggiornare la relativa indennità giornaliera); mentre in materia civile la determinazione del compenso è attualmente lasciata alla discrezionalità del magistrato (vedi sul punto, tra l'altro, sentenza della Corte costituzionale 5 maggio 1967, n. 60).

Ciò premesso, la normativa che si propone tende, in primo luogo, a contemperare le esigenze del dovere pubblico generale di testimonianza con quelle del singolo, il quale si trova di frequente costretto a subire gravi inconvenienti e disagi, anche sotto il profilo puramente economico, per presentarsi innanzi all'autorità giudiziaria. Anche per quanto concerne la attività di custodia, appare indispensabile l'adeguamento dei relativi compensi al valore attuale della moneta, nella considerazione che talvolta i custodi svolgono dei complessi incombeni, non limitati alla semplice conservazione dei beni pignorati o sequestrati, ma estesi altresì all'amministrazione degli stessi.

Al riguardo va pur sempre sottolineato che le attribuzioni patrimoniali in questione hanno appunto natura indennitaria, senza carattere direttamente retributivo di prestazioni fornite, per cui esse non integrano interamente la remunerazione del lavoro non svolto nella giornata dal soggetto interessato in relazione alle ore impegnate nelle deposizioni testimoniali o nell'attività di custodia, bensì semplicemente attenuano l'eventuale pregiudizio economico.

In particolare, si prevede (articolo 1) un'indennità giornaliera di testimonianza pari a lire 5.000; detta indennità è aumentata a lire 20.000 per i testimoni che siano lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione per il periodo in cui si assentano dal lavoro per rendere la deposizione: per vero, le suddette categorie di lavoratori sopportano un onere economico

non indifferente per la perdita della giornata di lavoro, invece utilizzata per rendere la testimonianza, e quindi appare senz'altro opportuno diversificare la posizione di costoro rispetto alle persone che, rendendo la deposizione, non subiscono alcun pregiudizio economico.

Nel caso di testimoni residenti in comuni distanti almeno 20 chilometri dalle località in cui sono chiamati a deporre, spettano, altresì, l'indennità di trasferta pari a lire 15.000 ed il rimborso delle spese di viaggio (articolo 2); al riguardo, seguendo l'orientamento innovativo già espresso nella legge 26 luglio 1978, n. 417, capoverso, lettera *d*), è stato chiarito che l'indicata distanza si computa dal confine del comune di residenza del testimone all'ufficio giudiziario o al luogo ove deve essere resa la deposizione. L'indennità, poi, spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di trasferta, in relazione alle trasferte di durata inferiore alle 24 ore; ancora, l'indennità non è dovuta quando la trasferta, comprensiva del viaggio di andata e di ritorno, non superi le sei ore.

Con l'articolo 3 si precisa che ai testimoni in trasferta vanno rimborsate le spese di viaggio sostenute, ragguagliate in via di massimo alle tariffe di seconda classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio; per l'utilizzazione di mezzi aerei o comunque di mezzi straordinari di trasporto è sempre necessaria la preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria in caso di effettiva necessità; pure l'uso del mezzo proprio è subordinato alla preventiva autorizzazione in fattispecie eccezionali. Nella determinazione delle indennità chilometriche si è tenuto, conto per quanto possibile, di ciò che è previsto nelle leggi 18 dicembre 1973, n. 836, e 26 luglio 1978, n. 417, e successivi adeguamenti, in tema di trattamento di missione dei dipendenti statali.

L'articolo 4 riproduce, con opportuni aggiornamenti, l'articolo 4 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, in relazione all'attribuzione dell'indennità di trasferta agli accompagnatori dei minori di anni

quattordici, ovvero di persone affette da forme di grave invalidità. Nell'ultimo comma, poi, viene fatto richiamo agli articoli 145 e 146 della tariffa penale per disciplinare il caso dei testimoni in stato di indigenza, che si trovino nell'impossibilità di anticipare le spese della trasferta.

Non si è ritenuto deliberatamente di dover disciplinare in modo peculiare il trattamento concernente i dipendenti dello Stato e di altri enti pubblici che siano convocati innanzi all'autorità giudiziaria in relazione alla conoscenza di fatti acquisiti nell'esercizio o a causa delle loro funzioni: anche a costoro vanno attribuite le indennità e le spese nelle misure fissate nel presente schema. Spetterà eventualmente alle amministrazioni di appartenenza stabilire un trattamento più favorevole, analogo a quello consueto di missione, da porsi a carico delle stesse.

La competenza a liquidare le indennità e le spese dovute ai testimoni è attribuita (articolo 5), giusta quanto già attualmente disposto dall'articolo 7 della legge 23 marzo 1956, n. 182, al dirigente la cancelleria o segreteria giudiziaria dell'ufficio giudiziario ove è avvenuta la deposizione, su istanza dell'interessato. Avverso detto provvedimento, che costituisce titolo esecutivo, può essere esperito ricorso in via amministrativa al capo dell'ufficio giudiziario (esperimento preventivo di ricorso che, come è noto, ha perso il carattere dell'obbligatorietà al fine della proponibilità del ricorso giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 20 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034)

Con l'articolo 6 viene esteso ai depositanti pubblici o privati di documenti, chiamati innanzi all'autorità giudiziaria per ragioni inerenti alla loro attività, il trattamento economico previsto per i testimoni.

Nell'articolo 7 è stata stabilita l'indennità giornaliera spettante ai custodi nella misura di lire 2.000, che si riduce della metà nel caso di custodia che si protragga oltre i sessanta giorni. Per altro, detta indennità può essere aumentata sino a lire 20.000 giornaliere nell'ipotesi

di attività di conservazione o di amministrazione di beni particolarmente complessi. Il giudice, può, altresì, autorizzare il custode, solo in presenza di esigenze imprescindibili correlate alla conservazione od amministrazione del bene pignorato o sequestrato o assoggettato ad apposizione di sigilli, a sostenere spese o ad avvalersi dell'ausilio di prestatori di opera. La relativa spesa, per quanto concerne il compenso degli ausiliari, deve essere liquidata secondo i criteri indicati nell'articolo 7 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (disciplinante i compensi ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori); mentre, per il rimborso delle spese autorizzate, il custode è tenuto a presentare una nota specifica, corredata dalla corrispondente documentazione. All'uopo, si è voluto sottolineare il principio secondo cui in linea di massima l'indennità riconosciuta al custode integra il ristoro complessivo a lui spettante per l'incarico pubblico affidatogli in qualità di ausiliario del giudice; invece il sostenimento di spese, per essere ammesso, deve riguardare incumbenti di per sé ulteriori all'attività di custodia e amministrazione ma strettamente connessi all'espletamento dell'incarico, in rapporto strumentale e di necessità rispetto ad esso. Deve pure aggiungersi che la presente normativa, con la quale viene fissata in modo unitario la misura dei compensi ai custodi anche per i procedimenti civili, non intende derogare alle disposizioni del codice di procedura civile, secondo cui il custode non sempre ha diritto al compenso (vedi, per esempio, articoli 522, capoverso, 521, primo comma, 546, 559, primo comma, 679, secondo comma, del codice di procedura civile), ovvero in taluni casi la liquidazione del compenso è rimessa alla richiesta dell'interessato al momoneto della nomina ed all'espresso riconoscimento dell'indennità da parte dell'ufficiale giudiziario che ha proceduto alla nomina (vedi articolo 522, primo comma, del codice di procedura civile, sull'attribuibilità in via facoltativa del compenso).

Diversamente da quanto statuito per la liquidazione delle indennità ai testi-

moni, i compensi e le spese da erogarsi in favore dei custodi sono determinati dall'autorità giudiziaria competente secondo la normativa vigente (articolo 8): in tale fattispecie, la liquidazione presuppone precise valutazioni circa la natura e complessità del servizio reso dal custode, la indispensabilità e congruità delle spese eventualmente sostenute o del richiesto ausilio di prestatori d'opera. Del resto, già la normativa attuale prevede sul punto la competenza degli organi giudiziari: precisamente, in materia civile, la competenza del giudice ovvero del capo dell'ufficio giudiziario che ha proceduto alla nomina del custode (articoli 65 del codice di procedura civile e 52 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile), ed in materia penale, quella dell'autorità competente a disporre la restituzione delle cose sequestrate (articolo 626 del codice di procedura penale). Il procedimento d'impugnazione del decreto motivato del giudice, contenente la liquidazione, è disciplinato in modo analogo a quanto disposto dall'articolo 11 della legge 8 luglio 1980, n. 319, che a sua volta richiama il procedimento delineato nell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 749 (concernente gli onorari di avvocato e di procuratore per prestazioni giudiziali in materia civile).

Nell'articolo 9 viene fissato in un anno il termine di prescrizione presuntiva per l'esercizio del diritto alla riscossione delle indennità e al rimborso delle spese: siffatto termine appare senz'altro più congruo di quello attuale, alquanto limitato, stabilito in 100 giorni (articolo 24 del regio decreto 3 maggio 1923, n. 1923,

n. 1043). I relativi mandati di pagamento debbono essere presentati per la riscossione nel termine di decadenza di 200 giorni.

Il termine di prescrizione annuale è stato espressamente stabilito (articolo 10, terzo comma) anche per il diritto agli onorari, alle indennità ed alle spese spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, giacché al riguardo manca una esplicita previsione nella legge 8 luglio 1980, n. 319.

Con l'articolo 10, analogamente a quanto disposto nell'articolo 10 della citata legge 8 luglio 1980, n. 319, è stata prevista la possibilità di adeguamento triennale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro, delle misure delle indennità fissate nel presente disegno, e ciò al precipuo scopo di assicurare una continua corrispondenza, nel tempo, ai valori del denaro, delle indennità da erogarsi sia ai testimoni sia ai custodi.

L'articolo 11 indica le disposizioni di legge che si intendono abrogare in conseguenza delle innovazioni introdotte.

L'articolo 12 fissa l'onere finanziario per l'attuazione della presente legge. Il relativo importo è stato determinato, tenendo presenti recenti dati in tema di indennità erogate ai testimoni e ai custodi, forniti da uffici giudiziari scelti a campione e calcolando per differenza il maggiore onere complessivo presumibilmente derivante dalla nuova misura dei compensi.

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

1. Ai testimoni spetta un'indennità giornaliera di lire cinquemila.

2. L'indennità prevista dal comma 1 è aumentata a lire ventimila per i testimoni che sono lavoratori autonomi ovvero lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione per il periodo in cui si assentano dal lavoro per rendere la deposizione.

3. Nessuna indennità spetta ai minori degli anni quattordici.

4. Le circostanze di cui al comma 2 debbono essere comprovate, a cura dell'interessato, con adeguata documentazione.

ART. 2.

1. Ai testimoni che per deporre si recano in una località distante almeno venti chilometri dal comune di loro residenza spetta, altresì, l'indennità di trasferta di lire quindicimila ed il rimborso delle spese di viaggio.

2. Le distanze di cui al comma 1 si computano dal confine del comune di residenza del testimone all'ufficio giudiziario o al luogo ove deve essere resa la deposizione.

3. Per le trasferte di durata inferiore alle 24 ore l'indennità spetta in ragione di un ventiquattresimo della diaria intera per ogni ora di trasferta.

4. L'indennità non è dovuta quando la trasferta, comprensiva del viaggio di andata e ritorno, non superi le sei ore.

ART. 3.

1. Ai testimoni in trasferta le spese di viaggio effettivamente sostenute sono liquidate in base alle tariffe di seconda

classe dei mezzi di trasporto destinati in modo regolare a pubblico servizio, esclusi quelli aerei.

2. Le spese di viaggio con mezzi aerei o con mezzi straordinari di trasporto sono rimborsate solo se preventivamente autorizzate dall'autorità giudiziaria in caso di effettiva necessità.

3. La liquidazione delle spese anzidette è subordinata alla produzione della relativa documentazione.

4. In casi eccezionali e di effettiva necessità può essere preventivamente autorizzato dall'autorità giudiziaria l'uso di un proprio mezzo di trasporto, con la corresponsione di una indennità chilometrica pari ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo.

5. L'indennità dovuta per i percorsi non serviti da ferrovia o da altri servizi di linea è di lire 134 per chilometro.

ART. 4.

1. L'indennità di trasferta ed il rimborso delle spese di viaggio sono, altresì, dovuti al padre o alla madre o al parente o all'affine o al conoscente del minore degli anni quattordici che provveda al suo accompagnamento.

2. Il disposto di cui al comma 1 si applica anche nel caso di persona che accompagna il testimone non vedente o affetto da altre forme di grave invalidità adeguatamente documentate.

3. Per i testimoni che si trovino nell'impossibilità di far fronte alle spese di trasferta valgono le disposizioni di cui agli articoli 145 e 146 del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701.

ART. 5.

1. Il dirigente la cancelleria o segreteria giudiziaria liquida, a domanda degli interessati, le indennità e le spese spettanti ai testimoni chiamati a deporre davanti all'autorità giudiziaria presso la quale è addetto, nonché agli altri soggetti aventi diritto in base alle precedenti di-

sposizioni, emettendo i relativi ordini di pagamento.

2. Avverso tali provvedimenti, costituenti titolo esecutivo, il testimone o gli altri soggetti aventi diritto possono proporre ricorso in via amministrativa al capo dell'ufficio giudiziario presso cui il testimone è stato chiamato a deporre, entro venti giorni dall'avvenuta comunicazione dell'ordine di pagamento.

ART. 6.

1. Il trattamento economico previsto per i testimoni è esteso ai depositari pubblici o privati di documenti, chiamati in relazione a detta qualità innanzi all'autorità giudiziaria nel processo civile e penale.

ART. 7.

1. Ai custodi in materia civile e penale spetta, nei casi previsti dalla legge, una indennità giornaliera di lire 2.000.

2. Se la custodia si protrae per oltre sessanta giorni, l'indennità predetta è ridotta della metà per ogni altro dei giorni successivi.

3. Ove la custodia comporti attività di conservazione o di amministrazione particolarmente complesse, anche in relazione al valore, alla qualità e quantità delle cose, l'indennità di cui al comma 1 può essere aumentata fino a lire ventimila giornaliera.

4. Il giudice può autorizzare il custode, ove ciò sia indispensabile per la conservazione od amministrazione del bene pignorato o sequestrato ovvero assoggettato ad apposizione di sigilli, a sostenere spese o ad avvalersi dell'ausilio di prestatori di opera.

5. La liquidazione è effettuata, quanto al compenso degli ausiliari, secondo i criteri stabiliti nella legge 8 luglio 1980, n. 319, e quanto alle spese, in base a nota specifica corredata dalla corrispondente documentazione.

ART. 8.

1. La liquidazione dell'indennità e delle spese spettanti al custode è fatta con decreto motivato del giudice o del pubblico ministero competenti in base alla normativa vigente.

2. La liquidazione è comunicata al custode ed alle parti.

3. Nel procedimento penale la comunicazione avviene mediante avviso di deposito del decreto in cancelleria; il decreto di liquidazione è altresì trasmesso in copia al procuratore della Repubblica.

4. Nei procedimenti civili il decreto di liquidazione costituisce titolo provvisoriamente esecutivo nei confronti della parte a carico della quale è posto il pagamento.

5. Avverso il decreto di liquidazione il custode, il pubblico ministero e le parti private interessate possono proporre ricorso, entro venti giorni dalla avvenuta comunicazione, davanti al tribunale o alla corte di appello alla quale appartiene il giudice o presso cui esercita le sue funzioni il pubblico ministero.

6. Il procedimento è regolato dalle disposizioni dell'articolo 29 della legge 13 giugno 1942, n. 794, per quanto compatibili. Il tribunale o la corte, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, possono, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto.

7. Il tribunale o la corte possono chiedere, al giudice o al pubblico ministero che ha provveduto alla liquidazione o all'ufficio giudiziario ove si trovino, gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, eccettuati quelli coperti dal segreto istruttorio.

ART. 9.

1. Il diritto alle indennità e al rimborso delle spese stabilite negli articoli precedenti si prescrive in un anno dalla data degli atti o dal compimento delle

operazioni per cui sono dovuti. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2954 e seguenti del codice civile.

2. I mandati relativi di pagamento vanno presentati per la riscossione non oltre duecento giorni dalla data di essi.

3. Nello stesso termine di cui al comma 1 si prescrive il diritto agli onorari, alle indennità ed al rimborso delle spese spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria, come previsto dalla legge 8 luglio 1980, n. 319.

ART. 10.

1. Ogni tre anni, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, può essere adeguata la misura delle indennità di cui agli articoli 1, 2, 3 e 7, in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati verificatasi nel triennio precedente.

ART. 11.

1. Sono abrogati il capo I e il capo VI del titolo I del regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, il regio decreto 3 maggio 1923, n. 1043, l'articolo 27 delle disposizioni regolamentari per l'esecuzione del codice di procedura penale approvato con il regio decreto 28 maggio 1931, n. 603, l'articolo 107 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile approvato con il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, la legge 13 luglio 1965, n. 836, nonché tutte le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

ART. 12.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 7.000.000.000 per il 1986, a lire

7.500.000.000 per l'anno 1987 e a lire 8.000.000.000 per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Indennità spettante ai custodi ed ai testimoni ».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.